



Il Guardiaparco

BOLLETTINO UFFICIALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA GUARDIE DEI PARCHI E DELLE AREE PROTETTE
ASSOCIAZIONE FONDATA NEL 1991

Anno IV n° 14 - Giugno 2006 - Trimestrale distribuito gratuitamente ai soci ed alle istituzioni pubbliche.
Autorizzazione Tribunale di Viterbo n. 548 del 7 luglio 2005 - Poste Italiane s.p.a. Spedizione in A.P. 70 % DCB VITERBO
Inviato con spedizione postale ai soci dell'Associazione ed alle Aree Protette Italiane - Tiratura 1000 copie

BRACCONAGGIO IN KENIA E IN ITALIA

di Maurizio Santoloci

Nairobi (Kenya) - Sette cittadini italiani sono stati arrestati in Kenya con l'accusa di caccia di frodo. Le guardie di sorveglianza dei Parchi naturali li hanno fermati nel corso di due diverse operazioni. La prima si è svolta lo scorso 3 aprile a Mombasa, dove un italiano è stato trovato in possesso di 158 chilogrammi di avorio, ricavato da zanne di elefante, e di numerose corna di animali selvaggi. Gli altri sei italiani, invece, sono stati arrestati il 1 aprile nella città di Garsen, sulla costa dell'Oceano Indiano. I cacciatori di frodo avevano con sé carcasse di bufalo, armi sportive e un veicolo".

Italia, Ischia, Stretto di Messina, Brescia ed altrove.

Folle di bracconieri incalliti da decenni imperversano sistematicamente deprestando specie protette di ogni tipo con un bracconaggio elevato a sistema e diritto acquisito. E per contrastarli si devono mobilitare le guardie volontarie del WWF, della LIPU e delle altre associazioni ambientaliste, seguite da forze di polizia statali in missione speciale per l'evento ciclico. Nella restante parte del territorio nazionale, aree protette in primo luogo, continuano indelebili gli atti di bracconaggio criminale verso lupi, orsi ed ogni altra specie di speciale vulnerabilità e protezione. La nostra legge non consen-

te l'arresto neppure per questi casi. E la vecchia teoria giurisprudenziale della caccia abusiva come furto aggravato ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato (che consentiva nei casi più gravi l'arresto in flagranza) è stata demolita.

Nell'asse Nairobi/casa nostra c'è qualcosa che non quadra.

Forse dovremmo pensare di prendere esempio da questi Paesi ed adeguare non solo la nostra legislazione ma anche - e soprattutto - la nostra volontà generale (a tutti i livelli) di contrastare il bracconaggio sistematico e prepotente per adeguare norme e prassi operative e gestionali alla disciplina che ha portato all'arresto dei cinque responsabili del bracconaggio in quelle aree dove - evidentemente - la strategia di settore è un po' più decisa ed efficace di quella nostrana.

Proviamo ad immaginare un arresto per chi massacrò un lupo o per un gruppo di spavaldi bracconieri che imperversano da anni sulle rotte migratorie delle nostre terre con sistematicità quasi militare. Un libro dei sogni. Qui non siamo mica a Kenya.

Diciamolo francamente: quello che ogni anno, in materia di bracconaggio, accade a Brescia, Ischia, nello Stretto di Messina ed in altre zone d'Italia è veramente surreale e può succedere solo nel nostro Paese dove, in tanti campi ed ambiente

continua a pag. 2



L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA DEL PARCO DEL TICINO LOMBARDO

di Davide Corbella

L'attività di controllo e vigilanza effettuata direttamente dai 20 Guardiaparco, è proseguita con regolarità.

Il lavoro da effettuare sul territorio a cura dei Guardiaparco risulta vastissimo e consiste, in particolare, nella realizzazione di interventi per il rispetto delle vigenti leggi in materia di tutela ambientale, oltre ad interventi tecnici riguardanti le seguenti materie:

a) Faunistico-venatorio - operazioni di gestione, censimento e abbattimento della popolazione di cinghiale in collaborazione con i Settori Faunistico e Agricoltura, monitoraggio dello scoiattolo grigio, eradicazione della nutria e contenimento del siluro. Attività di censimento del capriolo, tabellatura del confine di Parco Naturale ove vige il divieto di caccia e delle riserve di pesca gestite dal Consorzio, attività collegate alla reintroduzione della trota marmorata, del pigo e della lontra, censimento delle garzaie e degli anatidi, monitoraggio dell'avifauna inannellata.

b) Boschi - vengono effettuate, in collaborazione con i tecnici del Settore Boschi, le verifiche delle denunce di taglio, nonché la martellatura degli esemplari di alberi di alto fusto da abbattere e la contrassegnatura delle matricine da riservare, con rilascio diretto di autorizzazione al taglio nei casi meno impattanti. È stato effettuato, come di consueto, il rilevamento delle ovature di processionaria della quercia su tutto il territorio consorziato, nonché il monitoraggio di licheni e sopralluoghi istruttori inerenti le richieste di autorizzazione per il cambio di destinazione d'uso delle aree boscate e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.

c) Polizia Giudiziaria - vengono svolte attività di indagine in campo penale ed amministrativo, sia di iniziativa del Parco che su ordine dell'Autorità Giudiziaria, in materia di tutela ambientale, in ordine all'attività probatoria ed all'applicazione di misure cautelari reali volte all'interruzione delle conseguenze dannose derivanti dal reato.

d) Ambientale-Acque-Assetto Idrogeologico - vengono supportate operativamente le attività di prelievo dei campioni di acqua del Ticino in collaborazione con le ARPA e le altre Autorità competenti, nonché con i consulenti del Consorzio, al fine di collaborare attivamente al continuo ed

effettivo monitoraggio delle qualità delle acque del fiume. Verifiche tecniche sugli interventi di difesa spondale, rilievi sul territorio relativi alle aree di esondazione del fiume, censimento delle micro-discariche, verifiche tecniche e di controllo sulle domande di attivazione dei pozzi e di rilascio delle concessioni demaniali.

e) Videosorveglianza - viene effettuata attività di videosorveglianza di tutto il territorio consorziato, sia attraverso l'utilizzo di postazioni fisse che attraverso l'utilizzo di postazione mobile, ciò al fine di prevenire e reprimere ogni forma di violazione ambientale accertabile tramite l'utilizzo della suddetta tecnologia. I Guardiaparco sono impegnati, periodicamente nella vigilanza anche notturna delle proprietà immobiliari dell'Ente ed anno provveduto alla sistemazione della prescritta segnaletica in materia di videosorveglianza su tutto il territorio consorziato.

f) Educazione Ambientale-Immagine e Turismo - Attività di supporto alle iniziative promozionali del Consorzio (fiere, manifestazioni, sagre, ecc.), attività didattica in occasione dei corsi micologici, accompagnamento di gruppi e scolaresche per visite guidate, attività di rappresentanza in occasione di visite da parte di Autorità.

g) Legale e Contenzioso - verifiche sull'ottenimento agli obblighi di ripristino/recupero dello stato dei luoghi a seguito della commissione di abusi, attività di messo notificatore, sopralluoghi istruttori in ordine al rilascio dei pass per l'accesso, in deroga al divieto, di mezzi motorizzati. Attività di vigilanza, controllo e repressione degli abusi di natura paesaggistico-ambientale, a seguito delle nuove competenze attribuite all'Ente Parco in tale materia ai sensi dell'art. 80 5° c. L.R. 11/03/2005 n. 12 (Legge per il governo del territorio).

h) Agricoltura - verifiche tecniche sugli interventi di sbancamento, livellamento, bonifica agricola, sul programma di mantenimento delle marcite e sull'utilizzo dei reflui zootecnici in agricoltura.

i) Tecnico-Urbanistico - verifiche tecniche e di controllo sulle richieste tendenti ad ottenere l'autorizzazione paesaggistica, il certificato di conformità al P.T.C., ivi comprese le attività relative alla demolizione forzata degli immobili edilizi abusivi.

Inoltre, è stato garantito un servizio per il tramite di 2 GP, in collaborazione

continua a pag. 2

CONFERENZA ON. A. BONELLI

a cura di M. Lorenzi

Al P.N.R. dell'Appia Antica si è svolta una conferenza stampa dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i popoli On. Angelo Bonelli di recente eletto deputato alla camera. Per la prima volta si è svolta una conferenza stampa che aveva come tema l'attività dei Guardiaparco dei Parchi del Lazio. I dati emersi sono di notevole interesse e speriamo che l'iniziativa si ripeta con regolarità al fine di far conoscere ai cittadini la mole di lavoro svolta dai Servizi Guardiaparco delle Aree Protette del Lazio. Possibilmente l'iniziativa dovrà essere estesa anche alle A.P. di altre regioni italiane (iniziativa già elaborata dai colleghi lombardi della Valle del Ticino - vedi articolo a lato).

Un riassunto dei dati riportati di seguito sono stati raccolti ed elaborati dai Guardiaparco del Parco Valle del Treja a cui va il nostro ringraziamento.

Attività 2005

Denunce penali - 268 di cui 217 contro noti e 51 contro ignoti;

Verbali amministrativi - 1.317;

Interventi antincendio - 153;

Visite guidate - 827 per complessive 4.125 ore e 18.254 visitatori;

Attività di ed. ambientale, coinvolti 11.355 alunni per un totale di 3.704 ore;

Attività di protezione civile - 67 interventi per un totale di 1.961 ore. Tra i più significativi: assistenza popolazione colpita da alluvione, ricerca persone scomparse, soccorso visitatori in difficoltà, salvataggio animali in difficoltà;

Attività di ricerca - 204 Guardiaparco coinvolti per un totale di 28.129 ore.

Attività di manutenzione - 127 Guardiaparco coinvolti per un totale di 3.383 ore. Tra le attività svolte manutenzione e allestimento di sentieri, impianti radio, recinzioni, strutture informative, veicoli e moduli A.I.B., aree attrezzate.

Ulteriori servizi svolti nel corso delle attività: gestione e svolgimento corsi (micologia, formazione per inanellatori, formazione AIB, ecc.), realizzazione materiale informativo, organizzazione seminari e mostre, gestione siti internet, collaborazione attività di recupero fauna, partecipazione a convegni, fiere, manifestazioni, collaborazione con la Sovrintendenza per controllo siti archeologici, supporto a tesi e tirocinanti, avvio e gestione vivaio specie autoctone, supporto AIB in zone esterne alle aree protette, recupero rifiuti abbandonati e bonifica piccole discariche, disinnesco trappole, reti e lacci per cattura fauna selvatica, catture ungulati. ■



BRACCONAGGIO IN KENIA E IN ITALIA

continua da pag. 1

in primo piano, siamo ormai talmente abituati alla illegalità sociale e diffusa che se ne è persa traccia della componente illecita ed il fenomeno è accettato pubblicamente come normale. Da tutti. Ma proprio tutti. O quasi.

Dunque, vediamo cosa succede. C'è una legge (ancora vigente) in Italia che prevede regole per l'esercizio della caccia ed una legge che regola la disciplina delle armi. Le due norme, strettamente sinergiche nel settore del bracconaggio, prevedono - secondo i casi di violazioni - sanzioni amministrative e sanzioni penali. Il nostro sistema giuridico prevede poi - su tutto il territorio nazionale e quindi anche in tali zone - l'esistenza di un sistema amministrativo e penale per la prevenzione e la repressione e la punizione di tali illeciti. Ancora: nelle zone indicate, da decenni gruppi estesi di soggetti ben organizzati pongono in essere una palese, pubblica, nota, evidentissima, ingorda ed insaziabile attività di scientifica e reiterata violazione delle leggi citate, commettendo illeciti amministrativi o reati o ambedue contemporaneamente. Si badi: non si tratta di un fenomeno isolato ed occulto, nascosto, attuato da pochi isolati individui, di difficile individuazione. No, praticamente è quasi un costume sociale, uno stile di vita che coinvolge masse di soggetti dediti alla illegalità elevata a diritto collettivo. A tal punto che qualcuno, in sede politica, non solo non censura queste illegalità, ma se la prende con chi vigila e reprime gli illeciti e contesta la presunta eccessiva proliferazione di verbali e denunce! E questo non è surreale?

Ma non basta. Perché per combattere questo fenomeno il WWF Italia deve organizzare ogni anno in tali zone dei campi antibracconaggio con le proprie guardie volontarie che passano settimane a contrastare illeciti amministrativi e soprattutto reati che, sulla base delle leggi di settore e del codice di procedura penale, non sono di competenza esclusiva delle guardie WWF ma di ogni organo con funzioni di polizia. Analogamente personale del Corpo Forestale dello Stato e del Comando Carabinieri Tutela Ambiente e di comandi locali del CFS e dei CC e della Guardia di Finanza operano in sinergia con i campi WWF e si esercita così una forte azione di contrasto e repressione che ogni anno ha dato risultati eccellenti. Bravi, bravissimi a tutte le guardie del WWF Italia che, rischiando di persona, ogni anno rinnovano questo prezioso e proficuo impegno. E bravi, bravissimi a tutti quegli organi di polizia statali e locali che troviamo in loco per il medesimo impegno. Ma è sempre surreale - a ben pensarci - che siamo arrivati a questo...

Cioè, a fronte di una illegalità spavalda e pubblica, che agisce senza nascondersi ed anzi si vanta del proprio agire, come è stato possibile in tutti questi tanti e tanti anni che il fenomeno si è sviluppato fino ad arrivare a queste forme talmente virulente ed insaziabili da esigere misure eccezionali come i campi antibracconaggio? Mentre in Kenya i bracconieri (anche italiani) li arrestano? (e hanno bene...).

Il problema è identico a quello dell'abusivismo edilizio. Per anni ed anni sotto gli occhi di tutti masse immani di cemento abusivo - con cantieri che rappresentano reati - sono proliferati indisturbati fino al punto di essere oggi un fenomeno sociale accettato e degno di condono. Ma - c'è da chiedersi - quando i cantieri-reato erano attivi su tutto il territorio nazionale, tutti coloro che dalla procedura penale sono chiamati a prevenire e reprimere i reati, possibile che non hanno mai visto nulla? Possibile che tutto sia stato invisibile e silente? Eppure qualche movimento, qualche lavoro, qualche "novità" nel territorio di competenza doveva pur essere visibile... Come mai nessuno ha operato per bloccare, sequestrare e denunciare queste illegalità?

Se ogni cantiere-reato fosse stato bloccato, sequestrato e denunciato e fossero state eseguite a livello amministrativo e/o penale le demolizioni, il condono non aveva ragione di esistere perché non c'era nulla da condonare. Si condonano masse immense di edilizia/reato. Ma quando i reati erano in flagranza, perché nessuno li ha repressi? O comunque non c'è stata

una repressione capillare e forte in modo proporzionato alla diffusione e arroganza del fenomeno? Mistero.

Dall'edilizia al bracconaggio. Anche qui il fenomeno è antico e radicato sul territorio. Sullo stretto di Messina, addirittura, è basato su credi popolari relativi a suggestivi problemi di fedeltà coniugale. Il fatto, dunque, è solarmente noto.

Ci chiediamo dunque se dovrà essere sempre così. Se il WWF Italia dovrà sempre organizzare i campi e se alcune forze di polizia dovranno sempre impegnare operazioni speciali per contrastare il fenomeno, Passeremo mai dall'eccezionale al normale? Il bracconaggio diffuso nelle aree in questione è ormai un fatto di tale gravità che è diventato noto a livello europeo.

Il bracconaggio in Italia è una storia infinita di illegalità ambientale storica, che si ripete sempre uguale, anno dopo anno. Incoraggiata da un effetto deterrente e repressivo veramente insignificante rispetto alla gravità del problema ed al danno inferto all'ambiente ed agli animali.

Diciamolo francamente: quello che ogni anno, in materia di bracconaggio, accade in tante, troppe zone d'Italia è la storia di ordinaria illegalità annunciata e reiterata secondo copioni ormai fissi e ripetitivi. Contro la quale si avverte non la necessità di una progressiva depenalizzazione ufficiale o decriminalizzazione di fatto dovuta alla narcosi applicativa delle già modeste regole sanzionatorie vigenti, ma di un giro di vite legislativa e - soprattutto - applicativa che potrebbe derivare da un utile stage presso il sistema normativo di Nairobi che evidentemente è molto più efficace di quello da noi adottato.

A fronte di una illegalità che agisce senza nascondersi e della quale alcuni negano perfino l'esistenza, quali misure si pensa di poter adottare? Pensiamo allo Stretto di Messina ove la illegale caccia ai falchi pecchiaioli vede perfino casermette in cemento armato installate in loco... Altro che gli arresti di Nairobi...

È ormai necessario uscire dall'eccezionale per tornare all'ordinario ed alla normalità. Lo Stato deve riprendere in casi come questo il controllo del territorio. Sempre ed in via permanente nel corso di tutto l'arco dell'anno. E non solo nelle giornate di interventi eccezionali per la consueta e puntuale esplosione stagionale della forza di fuoco dei bracconieri. Un'azione di prevenzione sistematica e diffusa permanente contribuirebbe certamente a disinnescare diverse possibilità operative. Ma, in realtà, forse siamo lontani anni luce da questa prospettiva, giacché le cose dalle nostre parti sembrano andare in direzione esattamente opposta. Infatti, oggi le notizie sono in realtà due: in Kenya si arrestano bracconieri italiani, ed a Bruxelles la Commissione UE decide di processare l'Italia sulla caccia alle specie protette...

La Commissione Europea ha - dunque - iniziato una formale procedura d'infrazione nei confronti della Repubblica italiana per aver consentito la caccia alle specie di piccoli uccelli (passeri, fringuelli, peppole, storni, ecc.) protetti dalla direttiva n. 79/409/CEE.

I calendari venatori delle regioni Veneto e Sardegna, infatti, da anni consentivano abusivamente la caccia "in deroga" a tali specie di uccelli protette dall'UE e la LAV aveva presentato diversi ricorsi alle autorità di Bruxelles contro i provvedimenti illegittimi conseguenti. Ora l'Italia rischia una condanna dalla Corte europea e una pesante sanzione pecuniaria.

Quella legge, infatti, liberalizza anche l'uccellazione (cattura di uccelli vivi a fini di richiamo nella caccia da capanno), riporta alla ribalta dal medioevo piatti "tipici" come la "polenta e osei" e legalizza la caccia contro uccelletti pesanti meno della cartuccia necessaria per abatterli.

La LAV, che ha presentato i ricorsi, ricorda che sulla caccia il nostro Paese aveva già accumulato ben quattro condanne della Corte di Giustizia europea: una volta nel 1987, due volte nel 1991, e l'ultima volta il 17 maggio 2001.

Veramente, nell'asse Nairobi-Roma-Bruxelles qualcosa non funziona...

Maurizio Santoloci

L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA DEL PARCO DEL TICINO LOMBARDO

continua da pag. 1

con i Volontari, dalle ore 6.30 alle 24.00, 365 giorni all'anno, presso la sala operativa in Fagiana per l'assistenza al personale dipendente e volontario in servizio sul territorio, nonché ai cittadini che possono telefonare per segnalare infrazioni o chiedere informazioni. Un Guardiaparco e a turno tutto il rimanente personale, ha provveduto alle relative sostituzioni, in caso di assenza dei preposti ed al fine di garantire la continuità del servizio. Con tale finalità è stato istituito il turno denominato "sostituzione controllo", che ha effettuato anche i servizi connessi alla sua assegnazione alla Direzione Generale e ha concorso con gli altri Guardiaparco allo svolgimento dei servizi di volta in volta necessari, ivi comprese le istruttorie forestali e la verifica di esposti e segnalazioni.

Un Guardiaparco ha prestato servizio nel Settore Educazione Ambientale e Turismo.

Altresì, nel corso del 2005, è stata garantita la presenza, seppur saltuaria, delle pattuglie di Guardiaparco sia nel Centro Parco di "Case Basse" a Pavia, sia nel Centro Parco "Ex Dogana Austroungarica" a Lonate Pozzolo (VA), onde consentire una maggiore vicinanza alla cittadinanza ed all'utenza.

È stata, inoltre, garantita la presenza del Comandante Davide Corbella o del Vice Maurizio Bozzi Pietra, in caso di sua assenza, presso la sede del Settore Vigilanza, in tutti i giorni lavorativi.

Due Guardiaparco sono stati incaricati delle attività concernenti le istruttorie relative ai Processi Verbali di Accertamento di Trasgressione elevati per violazione ai divieti di accesso e sosta dei mezzi motorizzati dai Guardiaparco e dalle Guardie Ecologiche Volontarie, nonché dagli altri organismi di controllo. Hanno altresì provveduto agli adempimenti necessari alla registrazione, fascicolazione e notifica dei Processi Verbali di Accertamento di Trasgressione generici.

I Guardiaparco hanno prestato servizio su due turni giornalieri ed hanno garantito la sorveglianza del territorio dalle ore 6.30 alle ore 20.00, sette giorni su sette, tranne per particolari servizi per i quali gli interventi si sono protratti anche nella notte (ad es. interventi antibracconaggio, abbattimento fauna selvatica ecc.).

Sono state istituite due pattuglie fluviali costituite da agenti con il compito di intensificare la vigilanza sul fiume Ticino, da svolgersi in collaborazione con il Settore Faunistico, sia in materia ittico-venatoria, nonché in materia di inquinamento dell'acqua, polizia fluviale, abusi edilizi, attività di prelievo campioni ed, in generale, con riferimento ad ogni tipologia di abuso che si verifica nelle aree classificate "T" (Ambito del fiume Ticino) ed "F" (Area di divagazione fluviale del Ticino) del vigente P.T.C. A tali pattuglie è stato,

altresì, affidato il compito di vigilanza sui progetti inerenti la conservazione dello *Storione cobice* e sull'acquisizione dei diritti esclusivi di pesca, nonché l'incombenza di provvedere, nelle zone che presentano tali necessità ed in collaborazione con altri agenti a ciò autorizzati dal Comandante e coperti da apposita polizza assicurativa, agli abbattimenti selettivi della fauna selvatica e alla cattura delle specie ittiche alloctone.

Nel corso del 2005 sono stati elevati n. 186 Processi Verbali di Accertamento di Trasgressione per violazioni ambientali anche di rilevante gravità (in materia di rifiuti, pubblicità stradale, sorvolo aereo, caccia e pesca, pascolo, navigazione, inquinamento delle acque, edilizia, disboscamenti e scempi paesaggistici, accensione di fuochi, cave, agricoltura, e raccolta di flora e funghi, ecc.), oltre a n. 1131 Processi Verbali di Accertamento di Trasgressione per violazione ai divieti di accesso ai mezzi motorizzati, per un totale complessivo di n. 1317 Processi Verbali e per una somma totale irrogata pari a € 536.715,60.

Di tutti i Processi Verbali elevati, allo stato gli stessi risultano archiviati per lo 0,08% (pari ad una somma irrogata di € 51,00), estinti per lo 0,46% (per una somma irrogata pari a € 93,73), impugnati per il 5,24% (pari ad una somma irrogata di € 308.424,58), definiti con pagamento per il 63,93% (per una somma irrogata pari ad € 146.087,11) e, ancora da pagare per il 30,30% (pari ad una somma irrogata di € 81.859,18).

Dati significativi che appare utile evidenziare sono i seguenti:

il maggior numero di violazioni in materia di circolazione motorizzata si concentra nel periodo marzo-luglio compresi, allorché si verifica la maggior affluenza turistica nell'area naturale; in materia di cartellonistica pubblicitaria stradale nel corso del 2005 sono stati elevati n. 50 Processi Verbali di Accertamento di Trasgressione relativi a n. 94 cartelli pubblicitari abusivi (64 dei quali già rimossi dalla parte a seguito dell'intervento dei Guardiaparco). A tali dati vanno aggiunti, per una migliore comprensione della portata degli interventi, i n. 32 Processi Verbali di Accertamento di Trasgressione elevati nel 2003 e relativi ad altrettanti cartelli abusivi (27 dei quali già rimossi), nonché i n. 36 Processi Verbali di Accertamento di Trasgressione elevati nel 2004 e relativi a n. 38 cartelli abusivi (33 dei quali già rimossi), per un totale complessivo di n. 124 cartelli pubblicitari abusivi rimossi dal territorio protetto nell'ultimo triennio;

in materia di abbandono di rifiuti, nel corso del 2005 sono stati elevati n. 31 Processi Verbali di Accertamento di Trasgressione, relativi ad altrettanti episodi di abbandono, 29 dei quali già ripristinati ad

opera dei trasgressori a seguito dell'intervento dei Guardiaparco. Si sottolinea che a tali risultati si è giunti grazie alla pazienza, alla professionalità e allo spirito di servizio del personale di vigilanza, che ha rinvenuto all'interno delle discariche abusive documenti, indirizzi e nominativi che hanno consentito di risalire alle generalità dei trasgressori.

Sono state trasmesse alla competente Autorità Giudiziaria n. 65 comunicazioni di notizie di reato per fatti penalmente rilevanti. Si segnalano, in particolare, alcune brillanti operazioni antibracconaggio, che hanno consentito di denunciare a piede libero alcuni bracconieri plurirecidenti, con conseguente sequestro di armi, esplosivi, munizioni, selvaggina e mezzi di cattura illecitamente detenuti (sequestri già convalidati dalla competente Autorità Giudiziaria) e con successiva sospensione/revoca del porto d'armi o emissione del provvedimento di divieto di detenzione di armi ed esplosivi emessi dalla competente Autorità di pubblica sicurezza (Questore o Prefetto), nonché alcuni episodi di sversamento di idrocarburi con conseguente grave danno ambientale, in ordine ai quali è già in avanzato stato di realizzazione la relativa bonifica, e ciò grazie all'intervento dei Guardiaparco.

Sono stati redatti e trasmessi alle competenti Autorità, per i conseguenti provvedimenti di competenza, n. 388 Rapporti di Servizio, nonché sono stati disposti n. 283 Ordini di Servizio. Altresì, appare utile sottolineare che, a causa delle numerose esigenze di servizio, sono state effettuate complessivamente n. 3.464,19 ore straordinarie, delle quali solamente n. 342 liquidate, per un totale complessivo residuo di ore da recuperare pari a € 3.122,19. Inoltre, il personale del Settore ha trattato, nel corso del 2005 ed in aggiunta ai verbali, alle denunce ed ai Rapporti di cui sopra, ulteriori n.2297 pratiche complessive (verifiche di esposti, sopralluoghi, ecc.).

Il Comandante ha seguito con particolare attenzione i procedimenti penali instauratisi per reati ambientali, svolgendo direttamente le indagini necessarie o richieste dal Pubblico Ministero. Inoltre, il medesimo ha continuato a svolgere le funzioni di Pubblico Ministero nelle udienze dibattimentali del Tribunale Monocratico di Milano e relative Sezioni Distaccate, sulla base di specifico accordo tra Ente Parco e Procura della Repubblica di Milano, con particolare riferimento ai processi per reati contro l'ambiente e la salute.

È proseguita l'attività di prevenzione e avvistamento degli incendi boschivi anche attraverso mezzi aerei.

Davide Corbella

Comandante Parco Ticino Lombardo

IN MEMORIA DEL COLLEGA BARTOLOMEO GIONO

Dediciamo questo spazio al ricordo del Guardaparco Bartolomeo Giono, Caposervizio del Parco Nazionale Gran

Paradiso, spentosi recentemente all'ospedale d'Ivrea.

Nato a Vico Canavese il 19 gennaio 1948 era entrato a far parte del Corpo di Sorveglianza del Parco il 1° marzo 1975.

Assegnato alla Valle di Cogne, cassetto e zona di sorveglianza dell'

Herbetet, in Valnontey, Giono si era ben presto distinto nel lavoro, riuscendo in pochi anni a ottenere la promozione a Capoguardia (30 dicembre 1978).

Qualche anno più tardi, nel 1982 sposa Maria Pengo e nel 1983 accoglie la non facile nascita di Vittorio, che segnerà la storia della famiglia.

Alla fine del 1984 vince il concorso per la nomina a Caposervizio, ruolo che ricoprirà per 20 anni prima in Valle Soana poi in Valle Orco (dal 1996), la valle più estesa del Parco. Soltanto da un anno aveva raggiunto la pensione.

Una vita non semplice, attraversata anche dai più recenti problemi di salute, ma sempre vissuta nell'impegno sul lavoro e nel servizio per la comunità.

Un ricordo affettuoso dai colleghi del PNGP, da tutti i Guardiaparco e dalla Redazione de "Il Guardiaparco".

Le più sentite partecipazioni alla moglie Maria e al figlio Vittorio.





LA LEGISLAZIONE SULLE ARMI

del Dott. Marco Brondolo

C.te del Corpo di Polizia Provinciale del Verbano Cusio Ossola

Il concetto di arma clandestina

Un'arma è clandestina quando: è priva dei segni distintivi previsti dall'art.11 della L.110/1975 (ovvero non è stata sottoposta a catalogazione). I segni distintivi sono:

1. La sigla o il marchio del produttore (solo per armi prodotte successivamente all'entrata in vigore della L.110/1975);
2. La matricola, obbligatoria anche per le canne intercambiabili. La matricola è obbligatoria solo per armi prodotte dopo il 1920. Per le armi ad aria compressa non liberalizzate, ai sensi dell'art.11, comma 8 della L.110/1975 i detentori avevano tempo fino al 1° Ottobre 1980 per provvedere a sottoporle al Banco Prova per l'applicazione della matricola;
3. Il numero del catalogo nazionale (non richiesto per armi a canna liscia, per le repliche delle armi ad avancarica e per tutte le armi prodotte prima del 1° Ottobre 1979 - art.37 L.110/1975)

I reati per le armi clandestine

Sono quelli previsti dall'art.23 della L.110/1975:

1. Fabbricazione, introduzione nello Stato, esportazione, messa in vendita e commercio, cessione a qualsiasi titolo di armi e canne clandestine (reclusione da 3 a 10 anni e multa da € 206 a € 1.549);
2. Detenzione di armi e canne clandestine (reclusione da 1 a 6 anni multa da € 103 a € 1.032);
3. Porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi o canne clandestine (reclusione da 2 a 8 anni e multa da € 154 a € 1.549).

Con la sentenza di condanna è ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e "la confisca delle stesse armi". Per i reati previsti dalla L.110/1975 è previsto il rito direttissimo. I reati previsti dalla L.110/1975 per le armi clandestine concorrono con quelli previsti per le armi comuni da sparo dalla L.895/1967. Si tratta di un'ipotesi di concorso formale ex art.81 C.P.

Le norme citate proteggono infatti interessi assai diversi:

la L.110/1975 ha lo scopo di "escludere, in modo assoluto e senza possibilità di autorizzazioni, la presenza nel territorio dello stato di armi prive di contrassegni o segni di identificazione a tutela quindi dell'interesse della pubblica amministrazione a che tutte le armi esistenti sul territorio nazionale siano controllate e munite dei prescritti segni di identificazione" (Cass. sez. I, 06.06.1983 n. 5224); la L.895/1967 (come modificata dalla L.497/1974) "soddisfa l'esigenza di porre l'autorità in grado di conoscere con tempestività l'esistenza di armi, i luoghi ove esse si trovano e le persone che le possiedono" (Cass. sez. I, 06.06.1983 n.5224)

L'alterazione di armi

Per alterazione si intende la modifica delle caratteristiche meccaniche, o delle dimensioni di un'arma, eseguita in modo da aumentarne le potenzialità offensive o da renderne più agevole il porto, l'uso, l'occultamento.

La valutazione sulla maggiorata offensività, conseguente alla modifica, è di competenza del giudice, che terrà conto delle concrete circostanze del caso e delle situazioni di potenziale impiego dell'arma così modificata.

L'alterazione può consistere in:

1. Filettatura della canna (qualora tale operazione modifichi concretamente le dimensioni dell'arma e sia volta all'applicazione di "accessori" che ne aumentino le potenzialità offensive o ne rendano più agevole il porto l'uso o l'occultamento);
2. Installazione di silenziatore a baionetta, senza filettatura della canna (vedi Cass. Sez. I 07.06.1997, n. 5381);
3. Accorciamento e allungamento della canna (salvo i casi di riparazione);
4. Taglio (del calcio di un fucile) o trasformazione (del calcio di una pistola per renderla imbracciabile);
5. Trasformazione dell'arma che la renda scomponibile;
6. Aumento della capacità del serbatoio (con modifica meccanica);
7. Trasformazione in arma automatica ("a raffica").

I reati per le armi alterate

Sono quelli previsti dall'art.3 della L.110/1975:

La norma citata punisce esclusivamente

l'autore materiale dell'alterazione (e non il semplice detentore) con la reclusione da 1 a 3 anni e la multa da € 309 ad € 2.065;

Il detentore dell'arma alterata da altri potrà eventualmente rispondere del reato di ricettazione art. 648 C.P.;

L'alterazione di un'arma ad aria compressa (di debole potenza e quindi liberalizzata) che ne aumenti la potenza oltre la soglia dei 7,5 Joule non appare punibile ai sensi di questa norma perché, prima che intervenga l'illicita modifica, non si tratta ancora letteralmente dell'alterazione di un'arma, ma solo dell'alterazione di un oggetto che non possiede ancora tale qualifica normativa. Tuttavia, una volta superata la soglia di potenza, il detentore sarà penalmente responsabile della violazione delle altre norme in materia di detenzione di armi comuni da sparo.

Le armi alterate sono soggette a confisca obbligatoria ex art.240, comma 2° C.P.P., anche se la modifica è reversibile (Cass. Sez. I, 09.12.1993, n.11297). Per i reati previsti dalla L.110/1975 è previsto il rito direttissimo.

I reati in materia di esplosivi

Si riassumono solo alcune delle fattispecie di principale interesse che riguardano i reati in materia di esplosivi cosiddetti micidiali (per la definizione vedi Cass. S.U. 15.10.1986, n. 10901 - Cass. sez. I, 26.10.1988, n. 10544 e Cass. pen. S.U. 07.12.1993, n. 11213):

L'art.1 della L.895/1967 punisce (con la reclusione da 3 a 12 anni e multa da € 413 a € 2.065) chiunque, senza licenza dell'autorità fabbrica, introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo [...] o fa raccolta di esplosivi di ogni genere. Questa definizione deve intendersi riferita agli esplosivi micidiali, idonei all'impiego bellico e capaci di provocare esplosioni con rilevanti effetti distruttivi e dirimpenti, tali cioè che il loro uso possa produrre morte o comunque offesa all'incolumità personale.

La detenzione di esplosivi (micidiali) è punita dall'art.2 della stessa legge (con la reclusione da 1 a 8 anni e la multa da € 206 a € 1.549);

Il porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di esplosivi (micidiali) è punito dall'art.4 della stessa legge (con la reclusione da 2 a 10 anni e la multa da € 206 a € 2.065).

Le pene previste dagli articoli citati possono essere diminuite in misura non eccedente i due terzi quando per la quantità o per la qualità degli esplosivi il fatto debba ritenersi di lieve entità; in ogni caso la reclusione non può essere inferiore a sei mesi. Per i reati previsti dalla L.895/1967 è previsto il rito direttissimo.

I reati per le munizioni e le altre materie esplosive, non micidiali

Le munizioni si distinguono dagli esplosivi perché difettano del requisito della micidialità comune alla maggior parte delle sostanze esplosive, che si presume venir meno con il confezionamento. Le munizioni sono infatti costruite per esplodere solo mediante un'azione meccanica, diretta a tale scopo (per la differenza di regime sanzionatorio tra esplosivi micidiali e munizioni o esplosivi non micidiali vedi anche Cass. sez. I, 21.03.1988, n.3605).

Altre materie esplosive (per esempio la polvere da sparo impiegata per la carica di munizioni per armi comuni da sparo) sono considerate, per qualità intrinseche, quali esplosivi non micidiali.

La detenzione di munizioni per armi comuni da sparo, senza denuncia, è punita dall'art.697 del C.P. in relazione agli artt. 38 e 39 del T.U.L.P.S., con l'arresto fino a 12 mesi o con l'ammenda fino ad € 371.

L'omessa denuncia di esplosivi non micidiali (per esempio la polvere da sparo, non confezionata in munizioni) è punita dall'art.679 C.P., con l'arresto fino a 12 mesi o con l'ammenda fino ad € 371; La detenzione di esplosivi non micidiali, in quantità eccedente i limiti stabiliti dalla legge è punita dall'art.678 del C.P. con l'arresto fino a 18 mesi e l'ammenda fino ad € 247. Alla stessa pena soggiace anche il fabbricante, il commerciante, l'importatore abusivo nonché il depositario o il trasportatore, per tutti i casi di esercizio di tali attività senza licenza dell'Autorità o senza le cautele previste dalla legge.

I calibri consentiti per l'attività venatoria

I calibri ammessi all'impiego venatorio sono solo quelli previsti dall'art.13 della L.157/1992, eventualmente integrata dalle disposizioni delle leggi regionali:

Per le armi a canna liscia, il calibro non superiore al 12;

Per le armi a canna rigata, i calibri non inferiori a mm.5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40. La più recente interpretazione di questa norma prevede che i due requisiti debbano essere alternativi e non concorrenti.

Pertanto una munizione ammessa all'impiego venatorio, se ha calibro superiore a mm 5,6 può ben avere bossolo a vuoto di altezza inferiore a mm.40, e viceversa. Vedi in questo senso la circolare del Ministero dell'Interno 06.05.1997 N.559/c-50.065-E97 (in G.U. n.122 del 28.05.1997).

Quindi il 9x21 (calibro 9 mm. con bossolo a vuoto di altezza mm. 21) è ammesso per uso venatorio.

I mezzi venatori vietati

L'art.30, comma 1° lettera "H" della L.157/1992 punisce l'esercizio venatorio, mediante l'impiego di mezzi vietati, con l'ammenda fino € 1.549.

In questa fattispecie rientrano tutte le ipotesi di caccia con armi di tipo o calibro non consentito, oppure dotate di silenziatore, o l'impiego di tutti gli altri mezzi vietati dall'art.21 lettera "U" della L.157/1992.

I mezzi venatori ammessi sono esclusivamente quelli indicati dall'art.13 della L.157/1992.

Si evidenzia l'importanza delle normative regionali nell'identificazione dei mezzi di caccia ammessi ed in particolare nell'individuazione dei calibri consentiti, in relazione alle singole specie oggetto di prelievo o alle modalità di caccia praticate.

Per esempio la L.R. Piemonte 04.09.1996, n.70, all'art.49, comma 1°, lettera "F", vieta l'uso venatorio di armi a canna rigata, con canna di lunghezza inferiore a cm.45.

Le armi per il controllo della fauna selvatica in dotazione alle Polizie Locali

Il controllo numerico della fauna selvatica, condotto dagli operatori di polizia degli enti locali, non è attività venatoria, pertanto non è soggetto ai limiti ed alle modalità proprie del prelievo venatorio.

L'art.27, comma 1° lettera a) della L.157/1992 prevede, per gli agenti dipendenti dagli enti locali, la possibilità di portare le armi da caccia di cui all'art.13 della stessa legge, nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'art.5, comma 5° della L.07.03.1986, n.65.

L'art.29, comma 1, della citata

L.157/1992, richiamando le disposizioni della L.07.03.1986, n.65, prevede la facoltà per gli agenti dipendenti degli enti locali, in possesso della qualifica di pubblica sicurezza, di portare senza licenza le armi di cui sono dotati.

L'art.4 del D.M. 04.03.1987 n.145 prevede che gli operatori di polizia locale in possesso della qualifica di pubblica sicurezza possano essere dotati, per i soli servizi di polizia rurale e zoofila, di arma lunga comune da sparo, iscritta al catalogo nazionale, senza specificarne il calibro. È pertanto ragionevolmente sostenibile la tesi che gli stessi agenti di possano dotarsi e quindi portare ed impiegare, per i soli fini di polizia rurale e zoofila, anche armi di calibri non venatori, qualora tali armi siano previste nella dotazione dell'ente, in conformità al regolamento di cui all'art.5, comma 5 della L. 07.03.1986, n.65.

Gli operatori di Polizia Locale, qualora dotati di armi, dovranno in ogni caso sottoporsi agli esami medici per l'accertamento dei requisiti psicofisici minimi previsti dal Ministero della Sanità con D.M. 28.04.1998. Non esiste infatti una norma che deroghi all'obbligo di accertare il possesso di detti requisiti in capo agli operatori di Polizia Locale, dotati di armi per ragioni di servizio.

Gli stessi operatori di Polizia Locale dovranno superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo, come previsto dall'art.18 del D.M. 04.03.1987 n.145.

Le parti di arma

I reati relativi alle parti di arma sono quelli previsti dagli artt.1, 2, 3, e 4 della L.895/1967 e dagli art.11 e 19 della L.110/1975. Per l'ipotesi di porto abusivo non è applicabile l'art. 699 C.P. che non contiene riferimento espresso alle parti di arma. Si evidenzia che la L.895/1967 fa riferimento esclusivamente alle parti di arma atte all'impiego.

Sono considerate parti di arma le canne, anche intercambiabili, la carcassa, il castello, il fusto, il tamburo, la bascula, il caricatore, l'otturatore, il carrello.

La caratteristica principale della parte di arma è che questa deve essere essenziale per la funzionalità di un'arma efficiente e strettamente necessaria a rendere l'arma stessa atta allo sparo, ovvero individuabile come elemento strutturale tipico di un'arma.

Per la Convenzione di Schengen del 14.06.1985 (art.78 L.30.09.1993, n.388) sono considerate parti di arma anche gli otturatori ed i caricatori.

L'allegato I della Convenzione europea (Strasburgo 28.06.1978) sul controllo dell'acquisto e della detenzione di armi da fuoco da parte di privati, ratificata con L.08.05.1989, n.186, considera parti di ar-

ma anche i telescopi-faro, i telescopi ad amplificazione elettronica di luce infrarossa e o di luce residua, a condizione che siano destinati ad essere montati su di un'arma da sparo.

L'installazione di una parte essenziale, non catalogata, su di un'arma, può configurare l'alterazione della stessa, punita ai sensi dell'art.3 della L.110/1975.

Qualche accorgimento per le indagini di P.G.

Si consiglia di maneggiare le armi rinvenute in modo tale da non compromettere eventuali successivi accertamenti e rilievi dattiloscopici (usare i guanti, avvolgere i reperti in pellicole plastiche ecc.).

Redigere sempre un fascicolo fotografico dettagliato, che deve costituire un elemento separato fisicamente dalla CNR, per permetterne il successivo inserimento nel fascicolo del dibattimento.

In uno degli esempi mostrati nella presentazione della documentazione fotografica presentata dalla Polizia Provinciale ha permesso di evidenziare sull'arma oggetto di sequestro le tracce dell'installazione di un silenziatore su un'arma comune da sparo di lecita detenzione.

Il fascicolo fotografico, unitamente ad altri elementi probatori ha portato alla condanna dell'imputato per il reato di alterazione di armi, anche senza il rinvenimento del silenziatore che, nel caso in esame, era impiegato anche su altre armi clandestine

Durante le perquisizioni occorre ricercare tutto il materiale probatorio utile a permettere la successiva individuazione della rete di complicità (fornitori, codetentori, favoreggiatori ecc.). Occorre quindi valutare l'opportunità di procedere al sequestro di agende telefoniche, telefoni cellulari ecc.).

Le misure cautelari

Ai sensi dell'art.380, comma 1° lettera "C" del C.P.P. è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza per i reati di fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art.2, terzo comma della L.18.04.1975, n.110.

Pertanto è sufficiente una sola arma clandestina per determinare l'obbligo dell'arresto in flagranza del fabbricante, dell'importatore abusivo, del venditore, del cedente, del detentore.

Per le altre armi comuni da sparo, non clandestine, l'arresto è obbligatorio in flagranza, solo nel caso di presenza di almeno due armi. ■

Dott Marco Brondolo - P. Provinciale del Verbano Cusio Ossola

La divisa a difesa della natura

VITERBO - Via Fontecedro, snc
Tel. 0761.391040 - Fax 0761.251792
BOLOGNA - Via dei Mille, 16
Tel. 051.4210832 - Fax 051.244664



TESI DI LAUREA "LA FIGURA DEL GUARDIAPARCO"

In questo numero ci è sembrato utile ed interessante inserire la tesi di laurea in Diritto dell'Ambiente del collega e socio **Dott Gordon Cavalloni** del Parco Naturale Regionale delle Alpi Apuane. Gordon ha discusso la tesi presso la Facoltà d'Agraria dell'Università di Firenze, un Master Universitario di I livello - Difesa dell'Ambiente e Manutenzione del Territorio - dal titolo:

"La figura del Guardiaparco in Toscana e in Italia - inquadramento giuridico e qualitative di Polizia Giudiziaria"
relatore Chiar.mo Prof. Simoncini.

L'interessante tesi, che per ovvi motivi non possiamo pubblicare integralmente, parte dalla nascita delle aree protette in Toscana e dello status giuridico dei corpi di vigilanza operanti in questa regione e nelle restanti dove operano i Guardiaparco.

Nella tesi si inoltra nella non facile discussione della questione delle funzioni di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza. Nella tesi, oltre i ringraziamenti ai nostri colleghi che lo hanno aiutato, inserisce un'appendice della rassegna normativa della legislazione generale sulle aree protette regionali.

Ci ripromiamo di continuare nei prossimi numeri la pubblicazione di quanto non è stato possibile inserire in questo numero.

La nascita delle aree protette in Toscana

Il sistema delle aree protette regionali in Toscana, consta attualmente di soli tre Parchi Regionali. Le prime aree protette sono nate nella seconda metà degli anni '70: il Parco della Maremma istituito nel 1975 (L.R. 65/75) e il Parco Regionale Migliarino-S. Rossore-Massaciuccoli risalente al 1979 (L.R. 61/79), mentre quello delle Alpi Apuane vede la sua nascita formale solo nel 1985 (L.R. 5/85).

Sia il Parco della Maremma che quello di Migliarino-S. Rossore-Massaciuccoli ricadono su aree boscate costiere; limitate porzioni di territorio prevalentemente pianeggiante, scarsamente abitate e costituite su nuclei territoriali amministrativamente demaniali. Il Parco delle Alpi Apuane nasce più tardi e si sviluppa molto più lentamente per questioni amministrative, politiche ed economiche radicalmente diverse.

L'area della catena montuosa apuana ricade quasi esclusivamente su terreni privati, le amministrazioni coinvolte sono moltissime (due province, più di venti comuni e ben cinque comunità montane) ed è presente quella particolare attività economica che si contrappone da sempre con forza straordinaria ai sentimenti ambientalisti che hanno portato alla nascita del Parco stesso: l'estrazione del marmo.

Le difficoltà che il Parco delle Alpi Apuane incontrerà lungo il suo cammino, si rifletteranno anche sulla dotazione organica, soprattutto per quanto riguarda il settore vigilanza: a fronte di un territorio molto vasto, particolarmente complesso e morfologicamente difficile, il numero di Guardiaparco è rimasto ben al di sotto della media regionale e delle reali necessità.

La prima legge generale sulle aree protette regionali e locali risale invece al 1982 con la promulgazione della L.R. Toscana n. 52/82 dove però non viene normato il servizio di vigilanza delle aree protette.

Lo status giuridico dei corpi di vigilanza delle aree regionali protette toscane

Con l'emanazione della L.R. n. 49/95 si ha una disciplina più accurata del sistema delle A.P. regionali e locali. In particolare viene utile riportare l'articolo riguardante proprio il servizio di vigilanza delle aree protette: Art. 21 (Vigilanza)

1. La vigilanza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dai piani e regolamenti dei parchi, dai regolamenti delle riserve naturali e dai piani e regolamenti dei comuni per le aree naturali protette di interesse locale, è affidata a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti. Apposita convenzione ai sensi dell'art. 27, comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, regola i rapporti con il personale del Corpo Forestale dello Stato.

2. Lo svolgimento delle funzioni di cui al primo comma può essere demandato dalla Provincia o, se istituito, dall'organismo di gestione dei parchi, riserve naturali e aree naturali protette di interesse locale, anche a personale di sorveglianza, appositamente individuato dagli enti stessi, cui attribuire funzioni di guardia giurata a norma dell'art. 138 del TU delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773.

Invero la storia dei corpi di vigilanza dei Parchi Regionali Toscani ha avuto una storia diversa. Inizialmente la gestione è stata affidata a dei Consorzi di enti locali. Questo fatto ha determinato il crearsi di una fase provvisoria in cui i primi "Guardiaparco" erano costituiti da agenti di polizia municipale comandati, anche a tempo parziale, presso i Consorzi di Gestione delle relative aree protette, successivamente, nella fase in cui tali organismi di gestione hanno cominciato ad assumere sempre più autonomia anche dal punto di vista del personale, si sono creati dei corpi di polizia locale specifici con operatori di vigilanza direttamente dipendenti dal Consorzio.

Nonostante i consorzi di gestione siano stati tutti trasformati in Ente Parco, lo status giuridico dei corpi di vigilanza è rimasto quello di polizia locale.

La vigilanza nei Parchi Regionali è attualmente definita dall'art. 26 della L. R. toscana n. 65 del 1997 (Istituzione dell'ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane") di cui si riporta per esteso il primo comma: "1. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dal piano per il Parco, dai piani di gestione, dal regolamento e da ogni altra disposizione dell'ente è affidata al personale di sorveglianza del Parco, appositamente individuato nella pianta organica dell'ente, cui si applicano le disposizioni di cui alla L.R. n. 17/89 e successive modificazioni, concernente le norme in materia di polizia municipale. Agli altri dipendenti dell'Ente possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio."

Tale norma, valida anche per gli altri due parchi regionali, ai sensi dell'art. 34 della stessa legge 65/97, stabilisce che la vigilanza sull'applicazione delle norme e dei provvedimenti degli Enti di gestione delle aree protette regionali spetta ad uno specifico "corpo di vigilanza", per così dire, organico all'Ente stesso e stabilisce che il personale dell'Ente a cui si affidano questi compiti dev'essere inquadrato ai sensi della legge regionale sulla polizia municipale assimilando in tutto e per tutto i corpi di vigilanza delle A.P. ad una qualunque corpo di P.M.

Con questo breve comma il legislatore regionale ha voluto operare due scelte fondamentali per l'affidamento e l'organizzazione della vigilanza nei Parchi Regionali: la prima è quella di non optare per la facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 27 della legge quadro sulle aree protette L. 394/91, ovvero di non stipulare una convenzione a livello regionale col Corpo Forestale dello Stato per la sorveglianza in via esclusiva sui territori dei Parchi; la seconda scelta operata dal legislatore regionale riguarda invece l'organizzazione dei corpi di vigilanza che nel caso in questione vengono fatti ricadere nel sistema delle polizie locali.

Un'altra osservazione che si potrebbe effettuare è relativa alla mancanza anche nel disposto regionale del termine "Guardiaparco" utilizzato informalmente ma molto più frequentemente da quasi tutti i parchi italiani.

Curioso risulta il diverso significato dei termini "vigilanza" e "sorveglianza" attribuito nel disposto nazionale rispetto a quello regionale: la Legge 394/91 definisce implicitamente "vigilanza" il controllo amministrativo sulla corretta gestione dell'Ente Parco da parte di un Ente superiore; la L.R. Toscana 65/97 definisce semplicemente come "vigilanza" il controllo sull'applicazione di norme regionali e statali sul territorio dell'area protetta di competenza, che corrisponde alla "sorveglianza" citata nella Legge quadro nazionale sulle aree protette.

Per la delimitazione dello status giuridico dei guardiaparco toscani risulta fondamentale la conformità di queste figure professionali ai corpi di polizia municipale. Da questo, infatti, derivano oltreché una ben precisa struttura amministrativa interna, una determinata tipologia di segni distintivi ed una particolare uniforme mutuata da quella, per maggior analogia, dei corpi di polizia provinciale, il fatto che anche i guardiaparco dei Parchi Regionali toscani in quanto agenti di polizia locale posseggono la qualifica di agente di P.G. nei limiti territoriali della propria area protetta di competenza e nei limiti temporali dell'orario di servizio.

Nello specifico toscano, inoltre, i Guardiaparco svolgono servizio armato con l'attribuzione della qualifica di agente di P.S. ■

SEMINARIO GESTIONE UNGULATI

Di fronte ad una numerosa (oltre 50 operatori del settore) e motivata "platea" la stupenda Sala Consiliare del Comune di Acquapendente ha ospitato il Seminario "Esperienze e prospettive della gestione degli ungulati nella Riserva Naturale Monte Rufeno", organizzato dall'area protetta stessa in collaborazione con la Regione Lazio "Parchi e Riserve Naturali". "Nel ringraziare gli organizzatori per questa ennesima importante iniziativa", ha sottolineato il Sindaco Tolmino Piazzai nel suo intervento di saluto, "mi fa immenso piacere ricordare gli ottimi risultati conseguiti in questi ultimi anni a livello progettuale in merito alla gestione ungulati. Risultati ottenuti grazie alla concertazione con il mondo venatorio, che ha dato un fondamentale contributo alla salvaguardia e alla protezione di questo "patrimonio". Grazie alla futura utilizzazione di strumenti come il Piano faunistico venatorio ed il futuro ambito territoriale ATC-1, si cercherà di dare ancora maggiore integrazione e qualità al tutto". "Il Seminario", annuncia il Direttore della Riserva Naturale Dott. Massimo Bedini durante l'intervento di apertura, "è il massimo momento di espressione di una progettualità che ha visto la partecipazione di potenzialità fondamentali della Riserva stessa come il Dott. Roberto Papi (Area Agricoltura e Sviluppo), il Guardiaparco Massimo Bellavita e il Tecnico Naturalista Dott.ssa Antonella Palombi. Hanno fatto seguito gli interventi del Dott. Mauro Gianlorenzo (Dirigente Assessorato Agricoltura Caccia e Pesca della Provincia di Viterbo), che ha presentato lo studio Provinciale sulla gestione del capriolo ed il "fenomeno di una presenza stanziale" più presente nella zona nord che in quella sud della Provincia a causa di fenomeni di disturbo come il massiccio sfalcio delle erbe ed una massiccia presenza umana impegnata nella caccia al cinghiale. Nel rassicurare tutti sulla futura creazione dell'Ambito Territoriale di Caccia 1, si è soffermato sulle importanti prospettive future, collegate alla preparazione di personale specifico (selecontrollori), alla futura costituzione di un albo per gli stessi, ed alla costituzione di una banca dati in merito agli ungulati per una più appropriata e specifica registrazione. Nel sviscerare le tematiche concernenti ai principi ed alle problematiche relative alla gestione degli ungulati, il Dott. Andrea Monaco (Tecnico Naturalista - Agenzia Regionale per i Parchi del Lazio), ha sottolineato la presenza sul territorio regionale di Istituti con finalità diverse (aree protette miranti a curare aspetti estetici e scientifici, Associazioni venatorie miranti all'aspetto socio-economico), che creano dualismo e formano una sorta di "mosaico contrastante" nella gestione faunistica del territorio. In attesa di una nuova direttiva della Regione Lazio (imminente ratificazione tramite apposito atto deliberativo), diventa di fondamentale importanza avviare una soluzione concordata tra i cosiddetti "portatori di interesse" sulla base di "sistemi di controllo" da calibrare su ogni specifico contesto, affinché si giunga a risultati attenti ed efficaci. Un lavoro di

"concertazione sinergica" che dovrà partire sin dalla fase preliminare. Una fase di studio che prenda in esame l'esistente conflitto ecologico-economico sociale, l'impatto ecologico che possano apportare eventualmente i danni alle colture, la percezione dell'ungulato non solo come "nemico" ma anche con "valenza di presenza ecologica" nel territorio. Una fase preliminare in cui si dovrà definire una progettualità attenta e scrupolosa, che individui i tempi di durata dell'intervento e la compatibilità della specie con il territorio. Di grande affidabilità dovranno essere infine gli indici di monitoraggio, affinché sia ottimizzata in modo migliore la successiva campagna di controllo. Il Dott. Cosimo Marco Calò (Direttore pro-tempore del Parco Naturale di Bracciano-Martignano), e Massimo Bellavita (Guardiaparco della Riserva Naturale Monte Rufeno), hanno tirato le somme del progetto sulla gestione del cinghiale nella Riserva Naturale Monte Rufeno. Un programma di lavoro che ha raggiunto il duplice obiettivo catturare e marcare il maggior numero di cinghiali possibili e reinserirli immediatamente sul territorio di studiare "l'habitat" del cinghiale e trovare soluzioni appropriate sia ai danni apportati all'interno dell'area protetta "rimboschimenti ed uliveti" sia quei terreni agricoli esterni all'area protetta ma situati nel Comune di Acquapendente (ente gestore della Riserva). Le Associazioni venatorie che hanno effettuato le consuete battute di caccia fuori dal territorio della Riserva, hanno dato il loro contributo al progetto compilando appositi modelli alla fine della stagione, censendo il numero dei capi marcati abbattuti, durante i loro continui spostamenti fuori dall'area protetta. Il "ruolo svolto" dalle recinzioni elettriche consegnate in comodato d'uso agli agricoltori per quanto concerne la limitazione dei danni alle colture, è stato giudicato dagli stessi buono ed efficiente. La Dott.ssa Alessandra Buscemi (Società Cooperativa Fauna Urbis) ed il Dott. Francesco Riga (Istituto Nazionale Fauna Selvatica), nel presentare i dati preliminari di un anno di telemetria sul capriolo. La cattura di alcuni esemplari ed il posizionamento di radio-collari e di marce auricolari, ha permesso agli operatori posizionati a distanza ed in possesso di antenna di ricezione onde, di raccogliere nell'arco di due anni utilissime informazioni sulla loro localizzazione in uno specifico arco di tempo, i loro spostamenti, i percorsi effettuati, le sue attività l'uso dell'habitat hom-rang più piccolo del maschio rispetto a quello delle femmine, chiamate ad un maggiore movimento per la ricerca di alimenti. Grazie all'ottimo supporto tecnico delle più moderne tecnologie, i dati sono stati incamerati e valutati con opportuni criteri. Il Guardiaparco Massimo Bellavita, il Dott. Roberto Papi e la Dott.ssa Antonella Palombi (Riserva Naturale Monte Rufeno), hanno infine relazionato sulle esperienze di censimento del capriolo nella Riserva Naturale Monte Rufeno, che hanno permesso (anche se in piccola scala) di valutare la consistenza e la densità dell'ungulato sul territorio dell'area protetta. ■

APPUNTAMENTI

Corso base in:

"RICONOSCIMENTO E MONITORAGGIO DELLA FAUNA ALPINA"

dal 30 giugno al 3 luglio 2006 nel Parco Naturale dell'Adamello Brenta
Per informazioni tel. 0465.806655

per la pubblicità su questo periodico trimestrale, distribuito gratuitamente ai soci e a tutte le aree protette italiane, rivolgersi a:

redazione@guardiaparco.it
329 3604043 - 320 4304120

Consiglio Direttivo AIGAP Nazionale

(nominato a marzo 2004)

Guido Baldi:
Riserva Lago di Vico - Presidente
Renato Carini:
Parco del Taro Vicepresidente (Pres. Sezione Emilia Romagna e Marche, moderatore mailing list)
Armando Di Marino:
Riserva Lago di Vico - Tesoriere (Webmaster guardiaparco.it)
Mauro Castrichella:
Parco dei Castelli Romani Consigliere (Pres. Sezione Lazio)
Roberto Niccoli:
Parco Migliarino San Rossore Consigliere (Pres. Sezione Toscana)
Michele Imbrenda:
Parco Migliarino S. Rossore Consigliere
Luciano Minucci:
Parco della Maremma Consigliere (Webmaster aigap.it)
Guido Piazzai:
Parco del Ticino Lombardo Consigliere (Delegato Sez. Lombardia)
Elisa Ramassa:
Parco Gran Bosco di Salbertrand Consigliere (Pres. Sez. Piemonte)
Massimo Ciccarelli:
PNGP Consigliere (Delegato PNGP)
Carlo Comandone:
Parco La Mandria Consigliere
Marco Vasina:
Parco Gessi Bolognesi Consigliere
Giulia Fusco:
Parco Gole della Rossa e Frasassi Consigliere
Luca Fabrizio:
Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise Consigliere (Pres. Sez. PNALM)

SEDE AIGAP NAZIONALE:

c/o Riserva Naturale Regionale Lago di Vico
Viale Regina Margherita, 2
01032 Caprarola (VT)
Tel. 0761 647444 - Fax 0761 647864
E-mail: info@aigap.it
info@guardiaparco.it
Mailing list:
guardiaparco@yahoo.com
Siti internet:
www.aigap.it
www.guardiaparco.it

IL GUARDIAPARCO

Autorizzazione Tribunale di Viterbo n. 548 del 7.7.2005
Redazione
redazione@guardiaparco.it
Direttore responsabile
Silvia Monsagrati
Coordinamento editoriale
Guido Baldi
Progetto grafico
Armando Di Marino
Tipografia
Grafica 2000 - Ronciglione (VT)
Comitato di redazione in fase di definizione.

Hanno collaborato a questo numero:
Maurizio Santoloci, Davide Corbella, Marcello Lorenzi, Daniele Hosmer Zambelli, Marco Brondolo, Gordon Cavalloni, i Guardiaparco della R. N. Lago di Vico.
Referenze fotografiche
Archivio Parco Ticino Lombardo (cop.), D'Amato (1), Archivio PNGP (2).
Editore
Associazione Italiana Guardie dei Parchi e delle Aree Protette
Tutti i diritti riservati © 2005

Stampato su carta ecologica sbiancata senza cloro

Garanzia di riservatezza per i soci.
L'editore garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati forniti dai soci. Ai sensi degli artt. 7, 8, 9 Dlgs 196/2003 gli interessati possono in ogni momento esercitare i loro diritti rivolgendosi direttamente a AIGAP, c/o Riserva Naturale Lago di Vico Via R. Margherita, 2 01032 Caprarola (VT), redazione@guardiaparco.it
Il responsabile del trattamento dei dati stessi ad uso redazionale è il Tesoriere Armando Di Marino